DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

Art. 6

Fondo patronati e fiscalizzazione oneri sociali

La misura percentuale di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, da applicarsi sul gettito dei contributi incassati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale, ai fini del finanziamento del fondo patronati, non puo' risultare superiore, con riferimento al gettito accertato per l'anno 1996, a 0,23 punti percentuali ed e' ridotta di 0,03 punti per ogni anno successivo. Con effetto dal periodo di paga in corso al 1 giugno 1996, il complessivo livello della fiscalizzazione degli oneri sociali, regolata da ultimo dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' ridotto con carattere di generalita' di 0,6 punti percentuali.

Versione in vigore dal 20 giugno 1996, non più in vigore dal 17 agosto 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica
Estremi	Decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323
Titolo	I — Disposizioni in materia di spesa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-risanamento-della-finanza-pubblica/art-6-fondo-patronati-e-fiscalizzazione-oneri-sociali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it